Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 227

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 8 settembre 1962 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 1962, n. 1329.

Costituzione in comune autonomo delle frazioni Poggio a Caiano e Poggetto del comune di Carmignano (Firenze) con capoluogo in Poggio a Caiano e con la denominazione di « Poggio a Caiano ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le istanze in data 10, 19 marzo e 2, 7, 12, 17, 18, 19, 24 giugno 1957, con le quali le rispettive maggioranze qualificate dei contribuenti delle frazioni Poggio a Caiano e Poggetto del comune di Carmignano (Firenze) hanno chiesto che le frazioni stesse siano costituite in Comune autonomo con capoluogo in Poggio a Caiano e con la denominazione di « Poggio a Caiano »;

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Carmignano in data 2 marzo 1958, n. 3, e 27 luglio 1960, n. 67, e del Consiglio provinciale di Firenze in data 19 ottobre 1959, n. 169/C, e 19 settembre 1960, n. 243/C, con le quali è stato espresso parere in ordine alla variazione territoriale in parola;

Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Udito il parere espresso dalla prima sezione del Consiglio di Stato nella adunanza del 25 maggio 1962, numero 1145/61;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Art. 1

Le frazioni Poggio a Caiano e Poggetto sono distaccate dal comune di Carmignano (Firenze) e costituite in Comune autonomo con capoluogo in Poggio a Caiano, con la denominazione di « Poggio a Caiano » e con la delimitazione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini, annesse al presente decreto.

Art. 2.

Il prefetto della provincia di Firenze, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Carmignano ed il costituito comune di Poggio a Caiano, nonchè alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Carmignano.

E' fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facoltà di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, e successive modificazioni, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell'art. 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale, e successive modifiche.

Al personale in servizio presso il comune di Carmignano, che sarà inquadrato negli organici del comune di Poggio a Caiano, sarà mantenuto *ad personam* il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 luglio 1962

SEGNI

TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1962
Atti del Governo, registro n. 158, foglio n. 83. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1962, n. 1330.

Revoca delle dichiarazioni di zone di endemia malarica per i comuni di Alberona, Celenza Valfortore, Bovino, Foggia, Margherita di Savoia, San Giovanni Rotondo, San Marco La Catola e Volturino della provincia di Foggia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto la proposta di revoca delle dichiarazioni di zone di endemia malarica avanzata dal medico provinciale di Foggia e da questi trasmessa, unitamente al parere espresso in merito da quel Consiglio provinciale di sanità, con nota 4 maggio 1962, n. 3033, per i seguenti comuni di quella Provincia: Alberona, Bovino, Celenza (da intendersi: Celenza Valfortore), Foggia, Margherita di Savoia, Orsara di Puglia, Ortanova (da intendersi Orta Nova), Panni, Roseto Valfortore, San Giovanni Rotondo, San Marco La Catola e Volturino;

Visto l'art. 313 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 4 del regolamento per l'applicazione delle norme volte a diminuire le cause della malaria, approvato con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 93;

Visto i regi decreti, con i quali sono state, tra l'altro, stabilite le zone malariche dei predetti Comuni, 5 febbraio 1903, n. 55, per i comuni di Foggia, Manfredonia (interessante per la parte di territorio ceduta a Margherita di Savoia), Margherita di Savoia, Ortanova (da intedersi: Orta Nova), San Giovanni Rotondo, Trinitapoli (interessante per la parte di territorio ceduta a Margherita di Savoia) 25 luglio 1904, n. 454, per i comuni di Alberona, Bovino, Celenza (da intendersi: Celenza Valfortore), San Marco La Catola e Volturino, 4 agosto 1904, n. 468, per il comune di Orsara di Puglia (già: Orsara e già della provincia di Avellino) 26 luglio 1906, n. 458, per il comune di Panni e per le modifiche apportate alle zone malariche dei comuni di Alberona, Celenza Valfortore e, San Marco La Catola, 1° dicembre 1907, n. 873, per le modifiche apportate alle zone malariche del comune di Roseto Valfortore;

Visto la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Sulla proposta del Ministro per la sanità;

Decreta:

Le dichiarazioni di zone di endemia malarica per i comuni di: Alberona, Bovino, Celenza Valfortore, Foggia, Margherita di Savoia, Orsara di Puglia, Orta Nova, Panni, Roseto Valfortore, San Giovanni Rotondo, San Marco La Catola e Volturino, della provincia di Foggia, contenute nei regi decreti indicati nelle premesse, sono revocate per gli interi territori già dichiarati e, comunque, allo stato, ora loro appartenenti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1962

SEGNI

JERVOLINO

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1962
Atti del Governo, registro n. 158, foglio n. 84. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 1962.

Messa in liquidazione della Società mutua di assicurazioni « Mutualità agraria », con sede in Torino, e nomina del liquidatore.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, appprovato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Ritenuto che si rende necessario porre in liquidazione la Società mutua di assicurazioni « Mutualità agraria », con sede in Torino, a seguito di esercizio in violazione delle disposizioni del testo unico e del regolamento citati e di persistente inosservanza delle disposizioni medesime;

Sentita la Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Art. 1.

La Società mutua di assicurazioni « Mutualità agraria », con sede in Torino, è posta in liquidazione e ne è nominato commissario liquidatore il dott. Carlo Albanese.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta, a carico della liquidazione, oltre al rimborso delle spese, un compenso globale nella misura che sarà determinata alla chiusura della liquidazione, con altro decreto, su proposta del Ministro per l'industria e per il commercio.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 14 luglio 1962

SEGNI

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1962
Registro n. 12 Industria e commercio, foglio n. 329

(5092)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1962.

Autorizzazione alla Società per azioni « Le Assicurazioni d'Italia », con sede in Roma, ad esercitare la riassicurazione nel ramo « Vita ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda con la quale « Le Assicurazioni d'Italia », Società per azioni, con sede in Roma — già

autorizzata ad esercitare le assicurazioni nei rami danni e relativa riassicurazione — ha chiesto di poter estendere la propria attività all'esercizio della riassicurazione nel ramo « Vita »;

Sentito il parere della Commissione consultiva per l'esercizio delle assicurazioni private;

Decreta:

La Società per azioni « Le Assicurazioni d'Italia », con sede in Roma, è autorizzata ad esercitare la riassicurazione nel ramo « Vita ».

Roma, addì 25 giugno 1962

Il Ministro: COLOMBO

(4973)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1962.

Classificazione tra le provinciali di sei strade in provincia di Salerno.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 17 giugno 1960, con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato, ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge, dall'Amministrazione provinciale di Salerno e nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali;

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese nel detto piano *b*) sono indicate nell'elenco allegato come parte integrante al decreto stesso;

Considerato che nel suindicato piano *b*) sono comprese le strade:

1) 8 *a*) stazione di Omignano-Ponte sulla Fiumara, dall'intesto con la strada statale n. 18 presso lo scalo di Omignano per Ponte sulla Fiumara a Orria	km.	9,280
2) 13 Innesto ex provinciale n. 14 (statale Cilentana) Marina di Agnone	»	0,800
3) 20 Diramazione per Fornelli, dalla provinciale Ortodonico-Agnone per località Assunta-cimitero di Montecorice	»	1,300
4) 27 San Nazario-San Mauro La Bruca, San Nazario, San Mauro la Bruca all'innesto con la provinciale Futani-stazione San Mauro La Bruca	»	1,870
5) 29 San Gregorio Magno (contrada Auriglia) lago di Palomonte, da San Gregorio Magno in contrada Auriglia allo innesto con la provinciale n. 9 (tronco Oliveto Citra-Valva)	»	13,351
6) 57 Dalla foce del Sele fino all'incrocio con la strada Laura, innesto strada litoranea-innesto strada Laura	»	2,692
Totale . . .	km.	29,293

che non sono state classificate provinciali con il citato decreto ministeriale 17 giugno 1960;

Vista la richiesta dell'Amministrazione provinciale di Salerno in data 28 giugno 1962;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, sono classificate provinciali le sei strade di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1962

Il Ministro: SULLO

(4967)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1962.

Autorizzazione alla Compagnia di assicurazioni e di riassicurazioni « Assicuratrice edile », Società per azioni, con sede in Milano, ad estendere l'esercizio assicurativo ai rami: credito per le categorie: crediti commerciali, crediti per vendite a rate, crediti ipotecari ed agrari; furto, guasti macchine, incendio, infortuni, malattie, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi; e la riassicurazione per tutti i rami da essa esercitati.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1936, n. 510 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda con la quale la Compagnia di assicurazioni e di riassicurazioni « Assicuratrice edile », con sede in Milano — già autorizzata ad esercitare le assicurazioni nel ramo cauzioni, limitatamente alle garanzie inerenti alla partecipazione a gare di appalto, e a quelle di contratti di appalti di costruzioni — ha chiesto di poter estendere l'esercizio assicurativo ai rami: credito per le categorie: crediti commerciali crediti per vendite a rate, crediti ipotecari ed agrari; furto, guasti macchine, incendio, infortuni, malattie, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi, e riassicurazione per tutti i rami autorizzati;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La Compagnia di assicurazioni e di riassicurazioni « Assicuratrice edile », Società per azioni, con sede in Milano, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni nei rami: credito per le categorie: crediti commerciali, crediti per vendite a rate, crediti ipotecari ed agrari; furto, guasti macchine, incendio, infortuni, malattie, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi, e la riassicurazione per tutti i rami da essa esercitati.

Roma, addì 25 luglio 1962

Il Ministro: COLOMBO

(5093)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1962.

Nomina del vice presidente della Cassa di risparmio di Cuneo, con sede in Cuneo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Cuneo, approvato con decreto ministeriale del 26 aprile 1949, modificato con decreti ministeriali del 18 settembre 1959 e del 12 giugno 1952;

Visto il decreto ministeriale del 24 marzo 1960 con il quale il cav. uff. Teobaldo Toppino venne confermato vice presidente della Cassa di risparmio di Cuneo;

Considerato che siffatta carica è rimasta vacante a seguito del decesso dell'anzidetto cav. uff. Teobaldo Toppino, per cui occorre provvedere alla nomina di un nuovo vice presidente;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'ing. Giuseppe Boffa è nominato vice presidente della Cassa di risparmio di Cuneo, con sede in Cuneo, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° agosto 1962

Il Ministro: TREMELLONI

(4918)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1962.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di San Miniato, con sede in San Miniato (Pisa).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di San Miniato, approvato con decreto ministeriale del 3 maggio 1956, modificato con decreto ministeriale del 28 novembre 1960;

Visto il decreto ministeriale del 20 febbraio 1957 con il quale il rag. Giuseppe Rousseau Colzi e l'avv. Giuseppe Gazzini vennero nominati rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di San Miniato;

Considerato che i predetti nominativi sono scaduti di carica con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1961;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il cav. Silvano Vallini ed il cav. Giulio Mario Conforti sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di San Miniato, con sede in San Miniato (Pisa), con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° agosto 1962

Il Ministro: TREMELLONI

(4919)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1962.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Volterra, con sede in Volterra (Pisa).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Volterra, approvato con decreto ministeriale del 9 marzo 1949, modificato con decreti ministeriali del 13 luglio 1953 e del 3 dicembre 1955;

Visto il decreto ministeriale del 2 aprile 1957 con il quale il comm. Giulio Bartolini ed il comm. Giulio Dei vennero nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Volterra;

Considerato che i predetti nominativi sono scaduti di carica con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1961;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il comm. Giulio Bartolini è confermato presidente ed il sig. Lilio Bolognesi è nominato vice presidente della Cassa di risparmio di Volterra, con sede in Volterra (Pisa), con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° agosto 1962

Il Ministro: TREMELLONI

(4920)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1962.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, approvato con decreto del Capo del Governo del 31 maggio 1939, modificato con decreti ministeriali del 12 novembre 1941, del 29 gennaio 1946, del 7 ottobre 1946, del 1° agosto 1947, del 20 ottobre 1955, del 21 gennaio 1958, del 18 marzo 1958 e del 29 novembre 1961;

Visto il decreto ministeriale del 22 marzo 1957, con il quale il prof. Giordano Dell'Amore ed il prof. dottor ing. Cesare Chiodi vennero confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde;

Considerato che i predetti nominativi sono scaduti di carica con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1961;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il prof. dott. Giordano Dell'Amore è confermato presidente ed il dott. Reno Ferrara è nominato vice presidente dello Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, con sede in Milano, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 agosto 1962

Il Ministro: TREMELLONI

(4915)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1962.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Ferrara, con sede in Ferrara.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Ferrara, approvato con decreto ministeriale del 10 luglio 1939, modificato con decreti ministeriali dell'11 agosto 1955 e del 29 novembre 1960;

Visto il decreto ministeriale del 22 marzo 1957 con il quale l'avv. Mario Cavallari ed il comm. avv. Filippo Lodi vennero confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Ferrara;

Visto il decreto ministeriale del 14 ottobre 1960 con il quale il cav. uff. avv. Vittore Cavallini venne nominato presidente della Cassa di risparmio medesima a seguito del decesso del predetto avv. Mario Cavallari;

Considerato che i predetti nominativi sono scaduti di carica con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1961;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Giorgio Bissi è nominato presidente ed il comm. avv. Filippo Lodi è confermato vice presidente della Cassa di risparmio di Ferrara, con sede in Ferrara, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 agosto 1962

Il Ministro: TREMELLONI

(4916)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1962.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Piacenza, con sede in Piacenza.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Piacenza, approvato con decreto ministeriale del 31 dicembre 1951, modificato con decreto ministeriale del 17 ottobre 1961;

Visto il decreto ministeriale del 17 agosto 1957, con il quale l'avv. Francesco Massari venne nominato presidente ed il dott. ing. Giovanni Marchesi venne confermato vice presidente della Cassa di risparmio di Piacenza;

Considerato che i predetti nominativi sono scaduti di carica con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1961;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio:

Decreta:

L'avv. Francesco Massari è confermato presidente ed il perito industriale Giuseppe Consonni è nominato vice presidente della Cassa di risparmio di Piacenza, con sede in Piacenza, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 agosto 1962

Il Ministro: TREMELLONI

(4913)

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1962.

Modifica dello statuto dell'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (I.R.F.I.S.), ente di diritto pubblico con sede in Palermo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 298;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto dell'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (I.R.F.I.S.), ente di diritto pubblico con sede in Palermo, approvato con proprio decreto in data 10 febbraio 1954;

Vista la deliberazione adottata dall'Assemblea degli enti partecipanti al predetto Istituto;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 12 luglio 1962;

Sentito il presidente del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno;

D'intesa con il Presidente della Regione siciliana;

Decreta

Il primo comma dell'art. 3 dello statuto dell'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (I.R.F.I.S.), ente di diritto pubblico con sede in Palermo, è così modificato:

« Il fondo di dotazione dell'Istituto è di lire 4 miliardi ed è costituito da quote di partecipazione nominative, indivisibili, di lire un milione ciascuna, sottoscritte come segue:

a) Cassa per il Mezzogiorno	L.	1.600.000.000
b) Regione siciliana	»	800.000.000
c) Banco di Sicilia	»	800.000.000
d) Cassa centrale di risparmio V.E. per le provincie siciliane	»	624.000.000
e) Banche popolari operanti in Sicilia	»	176.000.000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 agosto 1962

Il Ministro: TREMELLONI

(4903)

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1962.

Modificazione dello statuto del Credito Industriale Sardo (C.I.S.), ente di diritto pubblico con sede in Cagliari.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 298;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Credito Industriale Sardo (C.I.S.), ente di diritto pubblico con sede in Cagliari, approvato con proprio decreto in data 31 gennaio 1955;

Vista la deliberazione adottata dall'assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto Istituto;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 12 luglio 1962;

Sentito il presidente del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno;

D'intesa con il Presidente della Regione autonoma della Sardegna;

Decreta:

Le seguenti disposizioni dello statuto del Credito Industriale Sardo (C.I.S.), ente di diritto pubblico con sede in Cagliari, sono modificate come in appresso:

Art. 3, primo comma: « Il fondo di dotazione dello Istituto è di lire 3.000.000.000 ed è costituito da quote di partecipazione nominative, indivisibili, di lire un milione ciascuna sottoscritte come segue:

a) Cassa per il Mezzogiorno	L.	1.200.000.000
b) Regione autonoma della Sardegna	»	1.050.000.000
c) Banco di Sardegna	»	600.000.000
d) Banca popolare di Sassari	»	150.000.000

Art. 5, quarto comma: « Le obbligazioni dell'Istituto sono assimilate a quelle emesse dagli Istituti di credito fondiario ».

Art. 8, secondo comma: « A garanzia delle operazioni di cui alle lettere a) e b), l'Istituto può convenire privilegi su impianti e macchinari a norma del decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1075, e successive modificazioni ».

Art. 16, primo e secondo comma: « Il Consiglio di amministrazione è investito del più ampio mandato per tutto quanto non riservato all'assemblea.

Sono suoi compiti particolari:

a) nominare i membri del Comitato tecnico consultivo;

b) approvare i regolamenti per disciplinare l'ordinamento e l'attività dell'Istituto;

c) nominare il direttore e designare, su proposta del medesimo, il funzionario dell'Istituto incaricato di sostituirlo in caso di assenza o impedimento;

d) su proposta del direttore, nominare il personale di qualunque grado di cui sia indispensabile l'assunzione alle dirette dipendenze dell'Istituto, con i requisiti e nei limiti numerici stabiliti dall'assemblea;

e) su proposta del direttore, determinare i contratti di lavoro del personale dell'Istituto, esclusa la applicazione di norme eventualmente più favorevoli o limitative stabilite per i dipendenti di enti pubblici in genere;

f) su proposta del direttore, e con il consenso del Banco di Sardegna, deliberare che siano chiamati a prestare servizio presso l'Istituto dipendenti del Banco stesso;

g) delegare mansioni di carattere esecutivo ad Istituti partecipanti;

h) determinare i criteri generali per la concessione del credito;

i) fissare i saggi di interesse da applicare sulle operazioni attive ed approvare quelli da corrispondere sulle operazioni passive;

l) deliberare sulle operazioni di credito su relazione scritta che, firmata dal direttore, si allega agli atti del Consiglio insieme con il rapporto del Comitato tecnico consultivo;

m) deliberare sulla cancellazione e sulla riduzione delle ipoteche, nonchè su ogni altra operazione ipotecaria, sulla rinuncia a privilegi, a pegni e ad altre garanzie quando permanga un credito dell'Istituto;

n) deliberare sulla emissione delle obbligazioni e dei buoni fruttiferi, fissandone le modalità, le condizioni ed il saggio d'interesse;

o) deliberare sulle transazioni, rinunce di credito, ecc.;

p) formare i bilanci e le relazioni e quanto altro deve formare oggetto di esame o discussione da parte dell'assemblea dei partecipanti;

q) deliberare sull'acquisto di immobili per il recupero dei crediti dell'Istituto e sulla rivendita degli immobili stessi;

r) delegare al presidente le attribuzioni contemplate dalle lettere g), m) e s) del presente articolo, entro i limiti e le modalità che verranno determinati nella stessa deliberazione di delega;

s) conferire deleghe e facoltà di firma in rappresentanza dell'Istituto in relazione al disposto dell'art. 20 del presente statuto.

t) provvedere a tutto quanto occorre per il regolare funzionamento dell'Istituto ».

Art. 20: « In caso di assenza o di impedimento del presidente, lo sostituisce il vice presidente più anziano in carica e, a parità, il più anziano di età.

La firma dell'Istituto per gli atti di cui all'art. 16, lettere l), m), n), o), p) e q), compete congiuntamente al presidente e al direttore, o a coloro che li sostituiscono a' termini del vigente statuto o in seguito a particolari deleghe conferite dal Consiglio di amministrazione.

Ogni altro atto e la corrispondenza ordinaria sono firmati dal direttore e, in caso di sua assenza o impedimento, dal suo sostituto congiuntamente con uno dei funzionari a cui il Consiglio di amministrazione, su proposta del direttore, conferisce apposita delega.

Di fronte ai terzi ed in particolare ai conservatori dei registri immobiliari, all'Amministrazione del debito pubblico e a tutti gli uffici pubblici, la firma di uno dei vice presidenti costituisce la prova legale dell'assenza o dell'impedimento del presidente; la firma del sostituto del direttore costituisce la prova legale della assenza o dell'impedimento del direttore.

Gli enti partecipanti possono essere, di volta in volta, delegati a compiere atti in nome e per conto dell'Istituto, con lettera firmata dai legali rappresentanti dell'Istituto stesso, ai sensi del secondo comma del presente articolo.

L'elenco delle persone autorizzate a firmare, con i relativi autografi, viene depositato secondo le disposizioni del Codice civile e della legge sulle Camere di commercio, industria e agricoltura ».

Art. 26, primo comma. « Dagli utili netti dell'Istituto è prelevata la somma necessaria per essere distribuita ai partecipanti al fondo di dotazione in misura percentuale non superiore a quella che verrà determinata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nonchè una somma da attribuire ad un fondo a disposizione del Consiglio di amministrazione per premi, contributi e borse di studio ».

All'art. 19 viene aggiunto un nuovo comma del seguente tenore:

« Il presidente esercita inoltre le facoltà delegategli dal Consiglio di amministrazione con sua deliberazione, a mente dell'art. 16, lettera s) del presente statuto ».

L'art. 30 viene soppresso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 agosto 1962

Il Ministro: TREMELLONI

(4905)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1962.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa di consumo « La Rinascente », con sede in Pitelli (La Spezia), e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della revisione ordinaria effettuata nei confronti della Società cooperativa di consumo « La Rinascente », con sede in Pitelli (La Spezia), dalle quali si rileva che l'Ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Sentito in via d'urgenza il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lettera b), del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267:

Decreta:

La Società cooperativa di consumo « La Rinascente », con sede in Pitelli (La Spezia), costituita in data 17 febbraio 1950 per rogito Carpena, è messa in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il dott. Goffredo Scatena è nominato commissario liquidatore della Cooperativa stessa, con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 agosto 1962

Il Ministro: BERTINELLI

(4931)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1962.

Ricostituzione del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci del Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 15 e 23 dello statuto del Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime, nel testo modificato con delibera 31 maggio 1951, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1951, n. 1635;

Visti i propri decreti 30 ottobre 1957, 10 novembre 1958 e 11 novembre 1958, con i quali sono stati costituiti rispettivamente il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei sindaci del Fondo nazionale di previdenza suindicato e sono stati sostituiti alcuni consiglieri del Fondo medesimo;

Considerato che per decorso triennio occorre procedere alla ricostituzione degli Organi del Fondo di cui trattasi;

Viste le designazioni all'uopo effettuate dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie interessate;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione del Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime è composto, oltre che dal presidente, dai seguenti membri:

Antonioli rag. Antonio, Belloni rag. Paolo, Calderoni Stefano, Cappello Carlo e Guglielmetti Arnaldo, in rappresentanza degli spedizionieri;

Berti rag. Vittorio, in rappresentanza degli agenti marittimi e raccomandatari;

Franchi Paolo, Nicolini dott. Mario, Rubbi Arcangelo, Schnorf rag. Walter e Zago rag. Enrico, in rappresentanza degli impiegati dipendenti da imprese di spedizione;

Cini rag. Guglielmo, in rappresentanza degli impiegati dipendenti da agenzie marittime e raccomandatarie.

Art. 2.

Il Collegio dei sindaci del Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime, è composto come segue:

Sani dott. Piero, presidente e Catullo dottor Edmondo, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Gatti Luigi, membro effettivo e Andreнacci Luigi, membro supplente, in rappresentanza degli impiegati:

Serra dott. Ugo, membro effettivo e Comel di Socebran dott Silvio, membro supplente, in rappresentanza dei datori di lavoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 agosto 1962

Il Ministro: BERTINELLI

(5047)

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1962.

Autorizzazione alla Società per azioni « La Nationale Compagnia italiana di assicurazioni e riassicurazioni », con sede in Roma, ad estendere l'esercizio assicurativo ai rami aeronautica, autoveicoli, cauzioni, credito per le categorie: crediti commerciali, crediti all'esportazione, crediti per vendite a rate e crediti ipotecari ed agrari, cristalli, films, furti, grandine, guasti macchine, incendio, infortuni, malattie, responsabilità civile, autoveicoli, responsabilità civile terzi, trasporti marittimi e terrestri e relative riassicurazioni.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società per azioni « La Nationale Compagnia italiana di assicurazioni e di riassicurazioni », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare le assicurazioni contro i danni nei rami aeronautica, autoveicoli, cauzioni, credito per le categorie: crediti commerciali, crediti alla esportazione, crediti per vendite a rate e crediti ipotecari ed agrari, cristalli, films, furti, grandine, guasti macchine, incendio, infortuni, malattie, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi, trasporti marittimi e terrestri, e relative riassicurazioni;

Sentito il parere della Commissione consultiva per l'esercizio delle assicurazioni private;

Decreta:

« La Nationale Compagnia italiana di assicurazioni e di riassicurazioni », Società per azioni, con sede in Roma, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni contro i danni nei rami aeronautica, autoveicoli, cauzioni, credito per le categorie: crediti commerciali, crediti all'esportazione, crediti per vendite a rate e crediti ipotecari ed agrari, critalli, films, furti, grandine, guasti macchine, incendio, infortuni, malattie, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi, trasporti marittimi e terrestri, e relative riassicurazioni.

Roma, addì 17 agosto 1962

Il Ministro: COLOMBO

(4975)

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1962.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, complementari alle forme di tipo misto, presentate dalla Società di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazioni « Prævidentia », con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazioni « Praevidentia », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe complementari di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, complementari alle forme di tipo misto, presentate dalla Società di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazioni « Praevidentia », con sede in Roma:

tariffa relativa all'assicurazione complementare, a premio annuo di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita;

tariffa relativa all'assicurazione complementare, a premio annuo di una rendita differita, pagabile ad un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita;

tariffa relativa all'assicurazione complementare a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, se questa avverrà entro un determinato periodo di tempo.

Roma, addì 20 agosto 1962

p. Il Ministro: GASPARI

(4974)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo di diploma originale di laurea

La dott.ssa Mirella Manni, nata a Roma il 22 novembre 1923, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo del proprio diploma originale di laurea in Scienze naturali, conseguito presso l'Università di Roma il 21 marzo 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato sostitutivo smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(5099)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 1962, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1962, registro n. 43, foglio n. 158, è stato dichiarato irrecevibile il ricorso straordinario prodotto dal prof. Guerrino Casella avverso gli atti del concorso-esame di Stato a quattrocentosessantadue cattedre di disegno negli istituti medi inferiori, indetto con decreto ministeriale 22 maggio 1953.

(5153)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del progetto di variante al piano di ricostruzione di Ceprano (Frosinone), relativo all'ubicazione dei due costruendi edifici da adibirsi a scuola materna ed a scuola media statale.

Con decreto ministeriale 31 agosto 1962, n. 2962, è stato approvato un progetto di variante al piano di ricostruzione di Ceprano relativo alla ubicazione dei due costruendi edifici da adibirsi a scuola materna ed a scuola media statale, vistato in una planimetria in scala 1:1000.

Per l'esecuzione delle opere di cui sopra è assegnato lo stesso termine di esecuzione del piano di ricostruzione ordinario, fissato al 24 marzo 1963.

(5152)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ai margini del canale navigabile Migliarino Ostellato-Porto Garibaldi, in comune di Comacchio (Ferrara).

Con decreto 14 giugno 1961, n. 562, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno ai margini del canale navigabile Migliarino-Ostellato-Porto Garibaldi, segnato nel catasto del comune di Comacchio (Ferrara), al foglio 56, mappale 8 parte di mq. 7500, ed indicato nella planimetria rilasciata il 17 settembre 1960, in scala 1:4000 dall'Ufficio tecnico erariale di Ferrara, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(5138)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 167

Corso dei cambi del 7 settembre 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,65	620,61	620,605	620,63	120,60	620,60	620,63	620,61
$ Can.	575,34	576 —	576,50	576,20	574,80	576,50	576,15	576,45	576,50	576,25
Fr. Sv.	143,55	143,56	143,57	143,575	143,55	143,50	143,56	143,55	143,55	143,57
Kr. D.	89,68	89,675	89,69	89,67	89,70	89,68	89,67	89,70	89,68	89,68
Kr. N.	86,78	86,79	86,82	86,81	86,83	86,80	86,81	86.80	86,80	86,78
Kr. Sv.	120,52	120,45	120,47	120,465	120,50	120,40	120,465	120,50	120,48	120,48
Fol.	172,25	172,19	172,17	172,205	172,25	172,24	172,205	172,25	172,23	172,20
Fr. B.	12,46	12,473	12,475	12,47375	12,465	12,46	12,47375	12,48	12,47	12,475
Fr. Fr. (N.F.)	126,65	126,65	126,67	126,655	126,65	126,64	126,6575	126,65	126,65	126,65
Lst.	1738,48	1738,80	1738,70	1738,70	1738,40	1738,75	1738,60	1738,70	1738,75	1738,80
Din. occ.	155,12	155,18	155,17	155,175	155,16	155,15	155,14	155,10	155,15	155,16
Scell. Austr.	24,05	24,06	24,055	24,05375	24,045	24,04	24,05375	24,05	24,05	24,055
Escudo Port.	21,89	21,68	21,70	21,68	21,70	21,68	21,68	21,68	21,68	21,68

Media dei titoli del 7 settembre 1962

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	105,90
Redimibile 3,50 % 1934	97,70
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,825
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,675
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,45
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,075
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,975
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963)	100,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	101,025
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	101,175
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,525
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,625
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	102,10
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	102,525
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	102,90
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 settembre 1962

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,605
1 Dollaro canadese	576,175
1 Franco svizzero	143,567
1 Corona danese	89,67
1 Corona norvegese	86,81
1 Corona svedese	120,465
1 Fiorino olandese	172,205
1 Franco belga	12,474
1 Franco nuovo (N.F.)	126,656
1 Lira sterlina	1738,65
1 Marco germanico	155,157
1 Scellino austriaco	24,054
1 Escudo port.	21,68

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Estratto dal verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Militello Rosmarino, con sede in Militello Rosmarino (Messina), in liquidazione coatta.

Nella riunione del 1° agosto 1962, tenuta dal Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Militello Rosmarino (Messina), in liquidazione coatta, il sig. dott. Enzo Villari è stato nominato presidente del Comitato stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, comma secondo del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

(4910)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 18 giugno 1935, n. 1412/R/Gab. con cui al sig. Sprenger Meinrad, nato a Nizza il 10 aprile 1877 venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Manfredi;

Viste le domande di restituzione del cognome nella forma tedesca presentate in data 9 dicembre 1961 dai signori Manfredi Meinrad e Guglielmo, rispettivamente figlio e nipote in atto residenti a Curon Venosta:

Ritenuto che le ragioni addotte dai richiedenti sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5:

Visto il decreto n. 12978/Gab. del 20 ottobre 1958, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano del 18 giugno 1935, n. 1412/R/Gab. è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alle suindicate persone.

Per effetto di tale revoca il cognome dei signori Manfredi Meinrad, nato a Schulz (Svizzera) il 13 gennaio 1909 a Manfredi Guglielmo, nato a Curon Venosta il 27 dicembre 1926 e residente a Curon Venosta, viene ripristinato nella forma tedesca di Sprenger.

Il sindaco del comune di Curon Venosta provvederà alla notifica del presente decreto agli interessati a termini del paragrafo 6°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 21 agosto 1962

Il Vice commissario del Governo: PUGLISI

(5108)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognomi nella forma italiana

IL VICE PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 28 aprile 1962 dal sig. Scrignar Carlo, nato a Trieste il 17 ottobre 1938 e qui residente in via dei Giardini, 50, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Scrignani;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926, ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Scrignar Carlo è ridotto nella forma italiana di Scrignani.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale sopra citato e alla notifica del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 20 agosto 1962

Il vice prefetto dirigente: PASINO

IL VICE PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 12 maggio 1962 dal sig. Bencich Antonio, nato a Verteneglio (Pola) il 31 ottobre 1935, residente a Trieste in via Malcanton, 12, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Benci;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926, ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Bencich Antonio è ridotto nella forma italiana di Benci.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

1. Skrinjer Maria, nata ad Umago il 6 ottobre 1938, moglie;
2. Bencich Guglielmo, nato ad Umago il 15 maggio 1958, figlio.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale sopra citato e alla notifica del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 20 agosto 1962

Il vice prefetto dirigente: PASINO

IL VICE PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 28 aprile 1962 dal sig. Griparich Giuseppe, nato a Parenzo (Pola) il 19 settembre 1901, residente a Trieste in via Battisti, 29, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Gripari;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926, ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Griparich Giuseppe è ridotto nella forma italiana di Gripari.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale sopra citato e alla notifica del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 20 agosto 1962

(5007) *Il vice prefetto dirigente*: PASINO

CONCORSI ED ESAMI

CORTE DEI CONTI

Nomina della Commissione esaminatrice del concorso per titoli a cinquantuno posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario della Corte dei conti.

IL PRESIDENTE

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il proprio decreto in data 24 maggio 1962, con il quale è stato indetto un concorso per titoli a cinquantuno posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario della Corte dei conti;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per titoli a cinquantuno posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario della Corte dei conti è costituita come segue:

Presidente:

Mannini Angelo, direttore di revisione di prima classe della Corte dei conti.

Membri:

Ianniello Gennaro, direttore di revisione di seconda classe della Corte dei conti;

Galli Alfredo, direttore di revisione di seconda classe della Corte dei conti;

Rochira Mario, direttore di revisione di seconda classe della Corte dei conti;

Vespignani Arturo, direttore di revisione di seconda classe della Corte dei conti.

Segretario:

D'Asaro Emilio, revisore della Corte dei conti.

Spetta agli indicati componenti la Commissione esaminatrice il compenso previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 26 luglio 1962

Il presidente: CARBONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *agosto* 1962
Registro n. 5 *Presidenza, foglio n.* 33. — CESSARI

(5096)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi per titoli per l'iscrizione nei ruoli speciali transitori del personale insegnante ed assistente non di ruolo degli Istituti statali per sordomuti.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, ratificato, con emendamenti, con la legge 24 dicembre 1951, n. 1634, concernente la costituzione di ruoli speciali transitori per gli insegnanti degli istituti e scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, di avviamento professionale ed elementare;

Veduta la legge 21 dicembre 1955, n. 1363, concernente la determinazione dei titoli di studio occorrenti per l'accesso ai ruoli speciali transitori del personale incaricato degli insegnamenti speciali nelle scuole elementari;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1961, n. 1661, concernente l'istituzione dei ruoli speciali transitori per il personale insegnante ed assistente non di ruolo degli istituti statali per sordomuti e dell'Istituto statale « Augusto Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per titoli per l'iscrizione nei ruoli speciali transitori del personale insegnante ed assistente non di ruolo degli Istituti statali per sordomuti e per le categorie di posti sotto indicate:

a) insegnanti;
b) assistenti;
c) maestre giardiniere;
d) insegnanti materie speciali:
1) ebanisteria;
2) calzoleria;
3) sartoria maschile;
4) sartoria femminile;
5) lavori donneschi;
6) legatoria;
7) tipografia.

Art. 2.

Possono partecipare ai concorsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente articolo coloro che, in possesso dei prescritti titoli di studio indicati nella tabella *A*) allegata al presente bando, abbiano prestato, alla data del 30 giugno 1948, servizio non di ruolo negli istituti statali per sordomuti, per almeno quattro anni, di cui non meno di due nel quinquennio scolastico 1943-44 1947-48.

Il periodo di servizio è ridotto a due anni, di cui almeno uno prestato nell'anzidetto quinquennio, per gli ex combattenti e per coloro che comunque appartengano a categorie alle quali siano stati estesi i benefici spettanti agli ex combattenti per le assunzioni ai pubblici impieghi.

Il periodo di servizio è ridotto a un anno, prestato nello anzidetto quinquennio, per coloro che abbiano riportato la votazione di almeno 6/10 nelle prove di esame di un precedente concorso indetto dallo Stato per posti corrispondenti a quelli ai quali essi aspirano negli istituti statali per sordomuti.

Ai fini della validità di ogni anno di servizio, quest'ultimo deve essere stato prestato per un periodo valido, in base alle norme vigenti, per aver titolo al trattamento economico durante le vacanze estive.

Agli effetti dell'immissione nel ruolo speciale transitorio degli assistenti degli istituti statali per sordomuti, è valido anche il servizio non di ruolo prestato come insegnante negli istituti stessi.

Al concorso per l'immissione nel ruolo speciale transitorio degli insegnanti degli istituti statali per sordomuti possono partecipare, altresì, gli assistenti di ruolo alla data del 30 giugno 1948, semprechè abbiano i relativi titoli di studio indicati al n. 1 della tabella *A*) annessa al presente decreto e abbiano un'anzianità di servizio di quattro anni, ovvero di due o di un anno, qualora si trovino nelle condizioni rispettivamente previste nel secondo e nel terzo comma del presente articolo, ed abbiano, di fatto, prestato servizio, nei predetti anni, come insegnanti.

Art. 3.

Possono partecipare ai concorsi per l'iscrizione nei ruoli speciali transitori di cui alla lettera *d*) dell'art. 1 del presente decreto, coloro i quali, in possesso del prescritto titolo di studio indicato nel n. 4 della tabella *A*) annessa al presente bando, abbiano prestato, dopo il conseguimento del titolo stesso, almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, nel quinquennio scolastico 1943-44 1947-48, presso gli istituti statali per sordomuti.

Il periodo di servizio indicato nel precedente comma è ridotto a due anni di cui uno nel predetto quinquennio, per gli ex combattenti e per coloro che appartengano a categorie cui sono stati estesi i benefici spettanti agli ex combattenti per le assunzioni ai pubblici uffici.

Non è valutabile, ai fini della immissione nei ruoli speciali transitori, il servizio prestato per gli insegnamenti con un numero di ore settimanali inferiore a 10.

Ai fini della validità di ogni anno di servizio, quest'ultimo deve essere stato prestato per un periodo valido, in base alle norme vigenti, per aver titolo al trattamento economico durante le vacanze estive.

Non è richiesta la presentazione di alcun titolo di studio per coloro i quali, essendo in servizio presso gli istituti statali per sordomuti, in qualità di insegnanti di materie speciali alla data del 1° maggio 1948, avevano, a quella data, almeno sette anni di servizio, anche non continuativo, prestato presso i suddetti istituti.

Art. 4.

Per l'ammissione a tutti i concorsi di cui ai precedenti articoli, gli aspiranti, oltre che trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 2 e 3 del presente decreto, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore agli anni 18;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego;

e) godimento dei diritti politici.

Per l'ammissione ai concorsi anzidetti, si prescinde dal limite massimo di età, salvo che siasi superato, alla data del 1° ottobre 1948, il limite di 65 anni compiuti.

Art. 5.

La domanda di ammissione ai concorsi per titoli per l'immissione nei ruoli speciali transitori del personale insegnante ed assistente degli istituti statali per sordomuti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'art. 1 del presente decreto, redatta in carta da bollo da L. 200, deve essere inviata al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione elementare - Divisione III, per il tramite del direttore dell'Istituto statale per sordomuti presso il quale l'aspirante ha prestato servizio nei periodi indicati negli articoli 2 e 3 come requisiti per l'ammissione ai concorsi.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti devono dichiarare:

a) il cognome e il nome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione da tali liste;

e) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne riportate;

f) di possedere il titolo di studio prescritto, ovvero, per i soli aspiranti ai concorsi di cui alla lettera *d*) il servizio, anche non continuativo, alla data del 1° maggio 1948, di almeno sette anni presso gli istituti statali per sordomuti;

g) *la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari* (per i soli candidati maschi);

h) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione;

i) il domicilio eletto agli effetti del concorso, con il preciso indirizzo. Le eventuali successive variazioni di domicilio, con il relativo indirizzo, devono essere comunicate tempestivamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione elementare - Divisione III.

Il candidato deve, altresì, dichiarare nella domanda che, in caso di esito positivo del concorso, si impegna a prestare servizio nella sede alla quale sarà assegnato.

La firma del concorrente in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza, ovvero, se il candidato è dipendente statale, dal capo dell'ufficio presso cui presta servizio.

Art. 6.

La domanda di ammissione deve pervenire al Ministero *entro 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del* presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e deve essere corredata dei documenti attestanti la sussistenza delle condizioni di ammissibilità di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto, dei documenti relativi ai titoli valutabili di cui alla tabella *B*) allegata al presente decreto e dei documenti idonei a dimostrare l'eventuale possesso dei titoli che, ai sensi delle vigenti disposizioni, diano diritto a riserve di posti nella nomina e a preferenze a parità di merito.

I titoli presentati oltre i termini stabiliti nel presente articolo non sono presi in considerazione.

Art. 7.

I documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo. I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*) annessa al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, con l'osservanza delle modalità prescritte dall'articolo stesso.

Le firme apposte da pubblici funzionari o pubblici ufficiali sopra atti, certificati, copie ed estratti dai medesimi rilasciati, debbono essere legalizzate soltanto nei casi previsti dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Debbono essere, pertanto, legalizzate:

a) le firme degli esercenti professioni ed arti su certificati da prodursi fuori del Comune. La legalizzazione è fatta dal sindaco, dai suoi delegati o dal segretario comunale.

b) le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio da prodursi fuori della Provincia in cui ha sede la scuola. La legalizzazione è fatta dal provveditore agli studi.

c) le firme sui documenti posti in essere all'estero e da valere nello Stato italiano (la competenza in materia è regolata dal decreto del Ministro per gli affari esteri 15 marzo 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 aprile 1959, n. 82).

I documenti possono essere esibiti in originale, in copia notarile o nei modi previsti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

I documenti comprovanti il possesso dei titoli che danno diritto a riserve di posti o a preferenze devono essere redatti nella prescritta carta da bollo, ad eccezione delle dichiarazioni rilasciate dalle Rappresentanze provinciali dell'Opera nazionale invalidi di guerra, e devono essere rilasciate dagli organi competenti.

I documenti relativi a titoli di studio e tutti quelli che, comunque, si riferiscono a titoli di merito classificabile con voto o con giudizio devono indicare il voto o il giudizio conseguiti. In difetto di tale indicazione, il titolo è valutato dalle Commissioni con il minimo del punteggio previsto, per la relativa categoria, dalla tabella *B*) allegata al presente decreto.

I titoli di studio possono essere documentati, ai fini della valutazione, con un certificato dell'organo competente, anzichè con il relativo diploma.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti, per altro fine, a questa o ad altra Amministrazione.

Art. 8.

Sono esclusi dai concorsi

a) coloro la cui domanda pervenga al Ministero oltre il 30° giorno dalla data di pubblicazione del bando;

b) coloro che non siano in possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione ai concorsi;

c) coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo;

d) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

L'esclusione è disposta dal Ministero con decreto motivato, del quale sarà data integrale comunicazione all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Qualora i motivi che determinano l'esclusione ai sensi delle lettere *c*) e *d*) del primo comma del presente articolo siano accertati dopo l'espletamento del concorso, il Ministero dispone, con decreto motivato, la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso.

Del provvedimento di decadenza di cui al precedente comma sarà data integrale comunicazione all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 9.

Per i *candidati* ammessi ai concorsi per l'*iscrizione nei* ruoli speciali transitori di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dello art. 1 del presente decreto, le Commissioni valutano i titoli in base al punteggio previsto per ciascuno di essi nella tabella *B*) allegata.

Per ogni concorso è compilata un'unica graduatoria, nella quale i candidati sono collocati nell'ordine risultante dai punti complessivi a ciascuno di essi attribuiti.

Ai fini dell'assegnazione, secondo l'ordine della graduatoria, dei posti di ruolo speciale transitorio, si osservano le disposizioni dell'art. 9 della legge 3 giugno 1950, n. 375, in favore dei mutilati e invalidi di guerra o per fatto di guerra e della legge 24 febbraio 1953, n. 142, in favore degli invalidi per servizio.

A parità di merito, si applicano i criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le graduatorie generali di merito, distinte per le singole specie di concorso, sono esecutive dopo l'approvazione del

Ministro per la pubblica istruzione, il quale accerta la regolarità delle operazioni compiute e la legittimità dei criteri seguiti.

Art. 10.

I concorrenti che siano dichiarati vincitori, sono invitati dal Ministero, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a presentare, entro trenta giorni dalla data in cui ricevono l'invito e a pena di decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso, i documenti qui appresso indicati, redatti nella prescritta carta da bollo:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore a tre mesi a quella in cui l'interessato ha ricevuto l'invito a presentarlo, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza ovvero dall'Ufficiale di stato civile del Comune di origine;

3) diploma dei titoli di studio prescritti per l'ammissione ai concorsi e indicati nella tabella *A*) allegata al presente bando.

Non è richiesta la presentazione di alcun titolo di studio per gli aspiranti ai concorsi di cui alla lettera *d*) dell'art. 1 del presente decreto, i quali, essendo in servizio presso gli istituti statali per sordomuti, in qualità di insegnanti di materie speciali alla data del 1° maggio 1948, avevano, a quella data, almeno sette anni di servizio, anche non continuativo, prestato presso i suddetti istituti.

4) certificato di godimento dei diritti politici di data non anteriore a tre mesi a quella in cui l'interessato ha ricevuto l'invito a presentarlo, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

5) certificato del casellario giudiziale di data non anteriore a tre mesi a quella in cui l'interessato ha ricevuto l'invito a presentarlo, rilasciato dal Segretario della Procura della Repubblica;

6) documento attestante la posizione dei concorrenti nei confronti degli obblighi militari (per i soli concorrenti maschi);

7) certificato di data non anteriore a tre mesi a quella in cui l'interessato ha ricevuto l'invito a presentarlo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, nel quale sia espressamente attestato che il candidato è di sana costituzione fisica, esente da difetti fisici tali da diminuire il prestigio di un insegnante o da impedirgli il pieno adempimento dei suoi doveri e, particolarmente, immune da malattie che possano pregiudicare la salute degli alunni.

Dal certificato deve risultare, inoltre, che il medico che lo rilascia ha preso visione dei risultato degli accertamenti diagnostici specifici (schermografia e radioscopia ed eventualmente radiografia) cui il candidato è tenuto a sottoporsi presso l'Ufficio sanitario del Consorzio provinciale antitubercolare.

Nel certificato deve risultare, altresì, l'avvenuto accertamento sierologico previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Quando qualche documento non sia in tutto o in parte redatto in conformità alle prescrizioni della legge e dei regolamenti, l'interessato è invitato, con lettera raccomandata, a regolarizzarlo entro il termine di quindici giorni dalla data in cui è recapitato l'invito.

Non è ammessa regolarizzazione di documenti rilasciati in data anteriore a quella richiesta.

I concorrenti che non ottemperino all'invito di presentare i documenti entro il prescritto termine, decadono da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso.

Il requisito della buona condotta è accertato d'ufficio dal Ministero, il quale chiederà le opportune informazioni ai Sindaci e alle Autorità di pubblica sicurezza.

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo di un'Amministrazione statale possono presentare, nel termine stabilito dal presente articolo, in luogo dei documenti di cui ai numeri 1), 2), 4), 5) e 6), copia integrale dello stato di servizio, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dalla competente amministrazione in data non anteriore a tre mesi a quella in cui essi hanno ricevuto l'invito a presentare i documenti. Alla copia dello stato di servizio deve, inoltre, essere unita *un'attestazione della competente amministrazione*, dalla quale risulti se il dipendente sia stato o meno sottoposto a procedimento penale o disciplinare.

Art. 11.

Le commissioni giudicatrici dei concorsi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'art. 1 del presente decreto sono composte ciascuna di tre membri, nominati dal Ministro della pubblica istruzione e scelti come segue:

a) un funzionario appartenente al ruolo del personale di carriera direttiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione, o appartenente al ruolo degli ispettori centrali per l'istruzione elementare, con funzioni di Presidente;

b) un direttore di istituto statale per sordomuti;

c) un insegnante di ruolo degli istituti statali per sordomuti.

Un funzionario di carriera direttiva del Ministero della pubblica istruzione, con qualifica non inferiore a quella di consigliere di seconda classe, è aggregato alle Commissioni con funzioni di segretario.

Art. 12.

Le graduatorie dei concorsi saranno pubblicate sul Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 maggio 1962

p. *Il Ministro*: BADALONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *giugno* 1962
Registro n. 39 *Pubblica istruzione, foglio n.* 305

TABELLA A

Numero dei posti di ruolo speciale transitorio per il personale degli Istituti statali dei sordomuti, alla data del 1° maggio 1948.

CATEGORIA	Totale dei posti di ruolo speciale transitorio	Titoli di studio occorrenti per l'ammissione al ruolo speciale transitorio
1. Insegnanti	6	Abilitazione all'insegnamento elementare unita alla abilitazione speciale conseguita a norma degli articoli 522 e seguenti del regolamento generale approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297.
2. Assistenti	10	Titolo di cui all'art. 16, lettera *B* del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, unito al titolo di assistente per sordomuti conseguito a norma dell'art. 528 del regolamento generale approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297.
3. Maestre giardiniere	2	Abilitazione all'insegnamento del grado preparatorio, unita al diploma speciale di maestra giardiniera per sordomuti, conseguito a norma degli articoli 522 e seguenti del regolamento generale approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297.
4. Insegnanti materie speciali:		Diploma di istituto medio di secondo grado. Per coloro i quali, essendo in servizio al 1° maggio 1948, avevano prestato a quella data almeno sette anni di servizio anche non continuativo, non è richiesta la presentazione di alcun titolo di studio.
Ebanisteria	1	
Calzoleria	1	
Sartoria maschile	1	
Sartoria femminile	1	
Lavori donneschi	1	
Legatoria	1	
Tipografia	1	

TABELLA B

Tabella per la valutazione dei titoli nei concorsi per la ammissione nei ruoli speciali transitori del personale insegnante ed assistente degli Istituti statali dei sordomuti.

A. *Titoli di cultura*

I. — Per il concorso ruoli speciali transitori degli insegnanti degli Istituti statali dei sordomuti:

1) Diploma di abilitazione magistrale — punti da 6 a 10
(si valuta in decimi la votazione complessiva risultante dal diploma, computando le eventuali frazioni di punto non oltre il centesimo).

2) Diploma di speciale abilitazione all'insegnamento negli Istituti statali dei sordomuti — » da 6 a 10
(valutazione come al n. 1).

II. — Per il concorso ruoli speciali transitori degli assistenti degli Istituti statali per sordomuti:

1) Diploma di licenza di istituto medio di secondo grado o alcuno dei corrispondenti diplomi, ai termini del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure licenza di istruzione professionale di terzo grado — punti da 6 a 10
(si valuta in decimi la votazione complessiva risultante dal diploma, computando le eventuali frazioni di punto non oltre il centesimo).

2) Diploma di assistente dei sordomuti rilasciato da una scuola di metodo ai sensi dell'art. 528 del regolamento generale approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, oppure licenza di istruzione professionale di terzo grado — » da 6 a 10
(valutazione come al n. 1).

III. — Per il concorso ruoli speciali transitori delle maestre giardiniere degli Istituti statali dei sordomuti:

1) Diploma di abilitazione all'insegnamento nel grado preparatorio — punti da 6 a 10
(si valuta in decimi la votazione complessiva risultante dal diploma, computando le eventuali frazioni di punto non oltre il centesimo).

2) Diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne per sordomuti conseguito presso una scuola di metodo ai sensi dell'art. 522 del regolamento generale approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297 — » da 6 a 10
(valutazione come al n. 1).

IV. — Per il concorso ruoli speciali transitori degli insegnanti di materie speciali negli Istituti dei sordomuti:

1) Diploma di licenza di istituto medio di 2° grado — punti da 6 a 10
(si valuta in decimi la votazione complessiva risultante dal diploma, computando le eventuali frazioni di punto non oltre il centesimo).

V. — Per tutti i concorsi ruoli speciali transitori anzidetti:

1) Diploma di abilitazione alla direzione didattica o alla vigilanza scolastica o lauree rilasciate dalla Facoltà di Magistero — punti 3
(non è valutabile più di uno di tali diplomi).

2) Altri diplomi di laurea — » 2
(non è valutabile più di uno di tali diplomi).

3) Diploma di maestra di lavoro femminile o di economia domestica conseguito presso la Scuola di magistero professionale per la donna — » 2

4) Diplomi conseguiti per esame in seguito alla frequenza di corsi di specializzazione per i maestri elementari, organizzati o autorizzati dal Ministero della pubblica istruzione, compresi i corsi di preparazione agli uffici ed ai servizi delle biblioteche scolastiche e popolari:
per ogni corso — punti 0,50
con un massimo complessivo di — » 2

5) Risultato conseguito nelle prove di esame di concorso per titoli ed esami a posti di insegnante o di assistente nelle scuole elementari per sordomuti o per ciechi — » da 6 a 10
(si valuta in decimi la votazione complessiva attribuita a coloro che, in ciascuna delle predette prove, abbiano raggiunto almeno sei decimi, computando le eventuali frazioni di punto non oltre il centesimo).

6) Risultato conseguito nelle prove d'esami di concorsi magistrali per titoli ed esami indetti dai Provveditorati agli studi o dai Comuni in regime di autonomia scolastica o dal Ministero della pubblica istruzione (per il concorso nazionale rurale) o dal Governo della Regione siciliana.
(si valuta secondo le norme di cui al precedente n. 5 riducendo però il punteggio della metà).

B. *Titoli di servizio*

I. — Servizio prestato in qualità di insegnante, di maestra giardiniera, di assistente o di insegnante di materie speciali negli Istituti statali dei sordomuti o presso Istituti non statali per sordomuti, prescelti ai sensi dello art. 176 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, o regolarmente parificati:

per la durata si assegnano per ogni anno — punti 2

E' esclusa la valutazione del servizio qualificato « mediocre » o « cattivo » (insufficiente).

Per la qualità del servizio si assegnano:
per ogni anno qualificato « buono » (buono con otto) — » 1
per ogni anno qualificato « distinto » (buono con nove) — » 1,50
per ogni anno qualificato « ottimo » (valente) — » 2

II. — Servizio di cui al n. 1 prestato per un periodo di tempo inferiore a cinque mesi per ogni anno scolastico:
per ogni mese — punti 0,20

III. — Servizio di insegnante nelle scuole elementari statali; nelle scuole elementari pubbliche mantenute o sussidiate dallo Stato all'estero, nelle ex colonie e possedimenti; nelle scuole elementari dei Comuni in regime di autonomia scolastica; nelle scuole elementari annesse ai convitti nazionali, ai riformatori governativi, agli istituti pubblici di educazione femminile dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione; nelle scuole elementari degli istituti scelti per l'assolvimento dell'obbligo scolastico dei sordomuti e dei ciechi (a meno che tale servizio non sia già valutato a norma del n. I); nelle scuole elementari già gestite per delega dello Stato da Enti di cultura; nella scuola popolare di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, n. 1599; nelle scuole serali; nelle scuole carcerarie; nelle scuole per militari; nelle scuole elementari sussidiate, semprechè il servizio sia stato prestato dopo il conseguimento dell'abilitazione magistrale e che siano stati corrisposti i premi di cui alle vigenti disposizioni; nelle scuole elementari parificate; nelle scuole e nei corsi secondari di avviamento professionale statali purchè l'insegnamento si riferisca a materia che è compresa anche nei programmi delle scuole elementari e sia stato prestato per almeno sei ore settimanali di lezione. La valutazione di anno intero ha luogo quando l'aspirante abbia prestato servizio nello stesso anno scolastico per almeno cinque mesi.

Per la durata e la qualità del servizio si attribuiscono i punteggi stabiliti nel n. 1, ridotti della metà.

Per il servizio prestato nei corsi o nelle scuole statali di avviamento professionale si valutano soltanto le qualifiche riportate dall'insegnante dall'anno scolastico 1945-46 in poi. L'equivalenza delle qualifiche attribuite agli insegnanti delle scuole di avviamento alle qualifiche vigenti per i maestri è così stabilita:

« Ottimo » = « Ottimo »

« Valente » = « Distinto »

« Buono » = « Buono ».

IV. — Servizio di cui al n. III prestato per un periodo di tempo inferiore ai cinque mesi in ogni anno scolastico:

per ogni mese punti 0,10

La stessa valutazione si applica al servizio prestato per almeno sei ore settimanali di lezione nelle scuole o nei corsi di avviamento professionale statali anteriormente all'anno scolastico 1945-46, fino ad un massimo di punti 0,50 per ogni anno scolastico.

V. — Servizio prestato nelle scuole estive o festive istituite dal provveditore agli studi, nei dopo-scuola gestiti dai Patronati scolastici e dai Comuni; nelle scuole materne gestite dallo Stato, dai Patronati scolastici, dai Comuni o da altri Enti:

per ogni mese punti 0,10

VI. — Servizio militare o assimilato (compreso il servizio di infermiera della C.R.I. regolarmente abilitata) prestato dal 1940 a tutto l'anno scolastico 1945-46, purchè detto servizio abbia avuto inizio durante la prestazione del servizio di cui al n. 1 e comunque prima del 25 aprile 1945:

per ogni anno punti 4

E' valutato anche il periodo successivo al 25 aprile 1945 nei confronti dei reduci dalla prigionia rimpatriati dopo la data anzidetta. E' valutato altresì nei confronti dei mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione il periodo successivo alla mutilazione o invalidità fino alla cessazione delle ostilità (25 aprile 1945). Alle stesse condizioni prescritte nel presente numero, è valutato il periodo di deportazione civile.

VII. — Perseguitati politici o razziali per coloro che essendo in possesso del prescritto titolo di studio non poterono, durante il cessato regime, per motivi politici o di razza, prestare il servizio di cui al n. 1, sono valutati come servizio scolastico, con qualifica massima, gli anni in cui essi sono rimasti assenti per tali motivi dalla scuola, ma non oltre il termine dell'anno scolastico 1945-46.

Nei casi in cui non sia prescritto il possesso del titolo di studio per l'ammissione al concorso, il punteggio di cui al presente numero si attribuisce subordinatamente alla condizione che i motivi politici o di razza abbiano determinato l'interruzione di un servizio di incarico di insegnamento speciale in corso di prestazione.

VIII. — Le valutazioni di cui ai numeri VI e VII si effettuano anche per i periodi inferiori all'anno, purchè a mesi completi.

Per ogni mese di attribuisce un punteggio pari a un dodicesimo di quello previsto per un anno.

C) BENEMERENZE

I. — Croce di guerra al merito	punti	0,50
Medaglia di bronzo o croce al valor militare	»	1
Medaglia d'argento al valor militare	»	2
Medaglia d'oro al valor militare	»	3
II. — Mutilati e invalidi di guerra e mutilati e invalidi civili per fatti di guerra o per servizio	»	3
Vedove non rimaritate, orfani e orfane di caduti in guerra o di civili caduti in guerra o per servizio	»	2
III. — Servizio militare prestato in reparti combattenti o assimilati (compreso il servizio prestato come infermiera della C.R.I. negli ospedali di campo o al seguito di formazione di unità di prima linea) per ogni anno	»	1
IV — Deportati civili per ogni anno di deportazione	»	1
Per il servizio di cui al n. III e la deportazione di cui al n. IV relativi ad un periodo inferiore all'anno per ogni mese si attribuisce un punteggio pari a un dodicesimo di quello previsto per un anno.		
V. — Diplomi di benemerenza per opera zelante ed efficace a favore della istruzione popolare:		
di 1ª classe	»	2
di 2ª classe	»	1,50
di 3ª classe	»	1

(4165)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.